



Bruxelles, 3.5.2013
C(2013) 2458 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 3.5.2013

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Motivazione e obiettivi della proposta

Nell'UE l'impatto ambientale degli aspirapolvere è notevole, in particolare per quanto riguarda il consumo di elettricità nella fase d'uso, stimato nel 2005 in 18 TWh l'anno, pari a 6,6 Mt di CO₂ equivalente. Includendo la produzione degli apparecchi e i materiali di consumo, l'impatto totale delle emissioni di gas serra è pari a 9-10 Mt di CO₂ equivalente.

Per consentire ai consumatori di scegliere aspirapolvere più efficienti sotto il profilo energetico, è necessario adottare un regime di etichettatura, che dovrebbe fornire informazioni standardizzate sia sul consumo di energia sia sull'efficacia pulente, come pure sull'aspirazione della polvere e sulle emissioni sonore.

Il presente regolamento delegato integra il progetto di regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ in relazione alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere.

Contesto generale

Una delle motivazioni principali alla base delle persistenti vendite di aspirapolvere a bassa efficienza ed elevato consumo energetico risiede nel fatto che gli utilizzatori finali associano l'elevato consumo di potenza nominale a un'elevata efficacia pulente. E questo li induce a scegliere aspirapolvere dal consumo elevato di corrente e dalla scarsa efficienza.

Ne risulta che il consumo di energia elettrica degli aspirapolvere è aumentato costantemente nel corso degli ultimi decenni. Nel 2005 il consumo medio di energia elettrica era stimato a circa 1 500 W ma in paesi quali la Germania questo dato si avvicinava a 2 300-2 400 W. Ai ritmi attuali nel 2020 la media UE sarà molto vicino alla media attuale tedesca.

Senza che molte persone se ne siano rese conto, il consumo medio di energia elettrica degli aspirapolvere per uso domestico passerà da circa 60 kWh/anno nel 1990 a 120 kWh/anno nel 2020 (previsione). A questi livelli i costi e l'impatto energetico degli aspirapolvere è comparabile a quello delle lavatrici e delle lavastoviglie. Gli aspirapolvere per uso non domestico ("professionale") consumano molto meno (il 30% in meno di energia a fronte di prestazioni migliori) e il loro consumo ha registrato un aumento molto più contenuto.

La principale carenza a livello del mercato consiste nel nesso percepito tra potenza elettrica nominale ed efficacia pulente.

Le parti interessate, comprese l'industria e le associazioni dei consumatori, hanno richiesto unanimemente l'introduzione combinata di specifiche di progettazione ecocompatibile e di un sistema di etichettatura per gli aspirapolvere.

Sulla base della valutazione d'impatto, nel 2005 lo stock totale di aspirapolvere, quantificato in 288 milioni di unità, ha determinato nella UE-27 un consumo annuo di elettricità pari a 18 TWh. In assenza di ulteriori interventi tale consumo è destinato a salire a 34 TWh nel 2020, a causa del costante incremento della popolazione, delle dimensioni degli alloggi e (soprattutto) dell'aumento del consumo di energia. La finalità della proposta è ridurre l'aumento del consumo energetico di tali apparecchi, altrimenti destinato a crescere. Si presume che l'effetto congiunto delle nuove specifiche in materia di progettazione ecocompatibile, di cui al progetto di regolamento della Commissione recante modalità di

¹ GU L 285 del 31.10.2009, pag.10.

applicazione della direttiva 2009/125/CE e del sistema di etichettatura, di cui al presente progetto di regolamento delegato possa consentire di ottenere una riduzione di 19 TWh nel 2020.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il progetto di regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE è relativo alle prestazioni ecologiche degli aspirapolvere; tuttavia, non esistono altre misure obbligatorie o iniziative volontarie per quanto riguarda gli aspirapolvere.

La legislazione generica che presenta interesse per gli aspirapolvere comprende i seguenti atti:

- direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)²;
- direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche³;
- direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)⁴;
- direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)⁵;
- direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)⁶.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Una maggiore diffusione sul mercato di aspiratori efficienti sotto il profilo energetico, mediante l'introduzione di classi di efficienza energetica e pulente e di requisiti di progettazione ecocompatibile, contribuirà a conseguire il potenziale del 20% di risparmio energetico anticipato nell'anno 2020.

Inoltre, l'attuazione della direttiva 2010/30/CE⁷ contribuirà all'obiettivo dell'UE di ridurre i gas a effetto serra almeno del 20% entro il 2020.

Le azioni volte a incrementare la diffusione sul mercato di aspirapolvere efficienti sono conformi agli obiettivi della strategia Europa 2020 e dei relativi risparmi del 20% di energia da conseguire nell'anno 2020, in quanto mirano a promuovere un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, a proteggere l'ambiente, a rafforzare la leadership dell'UE nello sviluppo delle nuove tecnologie verdi, a migliorare il contesto economico e ad aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli.

² GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

³ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁴ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

⁵ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁶ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

⁷ GU L 153 del 18.6.2010, pag.1.

Il piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800) include tra le azioni prioritarie l'efficienza energetica, in particolare la promozione della rapida diffusione di prodotti "che presentano un alto potenziale di risparmio energetico", tra cui anche gli aspirapolvere.

Infine, esso contribuirà a far conseguire l'obiettivo di scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, come obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 nell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2010) 2020).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Fin dalle primissime fasi dello studio preparatorio sono stati consultati gli esperti degli Stati membri nonché le parti interessate internazionali ed europee; l'etichettatura energetica è stata discussa, insieme alle specifiche di progettazione ecocompatibile, nell'ambito del "forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile" istituito dalla direttiva quadro 2009/125/CE⁸. Il forum consultivo è formato da esperti degli Stati membri e da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, in particolare ONG che operano nel settore dell'ambiente e della tutela dei consumatori, rivenditori e fabbricanti. Nel giugno 2010 e settembre 2011, in occasione degli incontri del forum consultivo, i servizi della Commissione hanno presentato un documento di lavoro che proponeva l'elaborazione di requisiti di progettazione ecocompatibile per gli aspirapolvere e una classificazione degli stessi in base alla loro efficienza energetica. I documenti di lavoro sono stati inoltre discussi in una riunione degli esperti provenienti dagli Stati membri il 27 febbraio 2013.

Tutti i documenti di lavoro pertinenti sono stati distribuiti agli esperti e alle parti interessate e pubblicati sul sistema CIRCA della Commissione, con i commenti delle parti interessate ricevuti in forma scritta. L'iniziativa è stata inoltre discussa in occasione di numerose riunioni dei servizi della Commissione con le parti interessate e con gli Stati membri, nonché con partner internazionali. Il progetto di regolamento delegato è stato notificato all'OMC/TBT per assicurare che non siano introdotte barriere agli scambi commerciali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

In generale, il sistema di etichettatura per gli aspirapolvere, conforme alla rifusione della direttiva sull'etichettatura energetica, è appoggiato da tutte le parti interessate e dagli Stati membri. In merito ai principali aspetti della proposta sono pervenute le seguenti osservazioni.

Definizione e classificazione dei prodotti

Gli apparecchi interessati sono gli aspirapolvere per uso domestico e non domestico. Sono esclusi gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria e i robot aspirapolvere, come pure le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterno, in quanto per essi non sono state adottate norme di efficienza e il loro impatto ambientale è relativamente ridotto se confrontato con quello degli aspirapolvere a secco.

Scale di etichettatura energetica

In linea con le proposte delle parti interessate l'unità di misura per l'etichettatura energetica è il "consumo annuo di energia" (in kWh/anno), che a sua volta dipende sia dal consumo di

⁸ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

energia dell'aspirapolvere sia dall'efficacia pulente (espressa in dust pick-up — “dpu”, capacità di aspirazione della polvere) per tappeti e pavimenti con fessure.

Tempistica

Le parti interessate hanno accolto con favore l'etichettatura e auspicano la sua applicazione il prima possibile. Gli Stati membri hanno sottolineato che non dovrebbero susseguirsi etichette diverse in un arco troppo breve di tempo quale ad esempio un anno. Essi hanno suggerito che sarebbero preferibili due piuttosto che tre etichette diverse con riguardo alla scala per l'etichettatura energetica.

Altre prescrizioni relative alle informazioni

Un parametro significativo individuato dalle parti interessate, soprattutto per quanto riguarda gli utilizzatori con problemi di respirazione, sono le (ri)emissioni di polvere, ovvero la frazione (in %) delle particelle sottili di polvere (0,3-10 µm) (ri)emesse dall'aspirapolvere come percentuale delle particelle di polvere aspirate in condizioni di prova standard. Un altro parametro significativo, e che riveste grande importanza per quanto riguarda le vendite in determinati segmenti di mercato, sono le emissioni sonore (in dBA re1).

Ricorso al parere di esperti

Contributi scientifici

Uno studio preparatorio e una valutazione d'impatto hanno fornito la relativa analisi tecnica, economica e di mercato necessaria per procedere alla revisione del sistema di etichettatura energetica. Sono stati condotti da un consorzio di consulenti esterni per conto della direzione generale dell'Energia (DG ENER) della Commissione.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Lo studio preparatorio è stato svolto nell'ambito di un processo aperto che ha preso in considerazione le osservazioni delle pertinenti parti in causa, inclusi i produttori e le associazioni di produttori, le ONG attive nel settore ambientale, le associazioni dei consumatori e dei rivenditori, gli esperti degli Stati membri dell'UE/SEE e organizzazioni internazionali, quali l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE). Il progetto di misura è stato notificato all'OMC nell'ambito dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT).

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Valutazione dell'impatto

È opportuno valutare il sistema di etichettatura insieme ad altre opzioni strategiche come l'autoregolamentazione o la definizione di requisiti minimi di efficienza (efficienza energetica). Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2005/32/CE è stata condotta una valutazione d'impatto che comprendeva anche l'opzione dell'etichettatura. Le opzioni elencate di seguito sono state eliminate nella fase iniziale:

- nessuna azione da parte dell'UE (nessuna modifica alla legislazione vigente e nessuna adozione di nuova legislazione); questa opzione è stata scartata poiché non sarebbe in grado di conseguire gli obiettivi fissati nelle direttive quadro in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica;
- sostegno a un impegno su base volontaria del settore industriale interessato; anche quest'opzione è stata scartata poiché l'industria non ha presentato alcuna proposta in merito;

- adozione dei soli requisiti di progettazione ecocompatibile. Questa opzione è stata scartata in quanto l'introduzione di rigorosi requisiti di progettazione ecocompatibile senza spiegare adeguatamente ai consumatori in che modo ciò potrebbe incidere sull'efficacia pulente potrebbe avere effetti estremamente destabilizzanti sul mercato e frenerebbe l'accettazione della misura da parte dei consumatori. In assenza di una tale spiegazione anche la misura dovrebbe essere probabilmente meno ambiziosa;
- adozione del solo sistema di etichettatura (senza requisiti di progettazione ecocompatibile). Tale opzione è stata scartata poiché non avrebbe conseguito i risparmi previsti.

Di conseguenza si è scelta l'opzione di adottare requisiti di progettazione ecocompatibile congiuntamente a un sistema di etichettatura, perché essa consente di realizzare i maggiori risparmi ed è inoltre l'opzione preferita da tutte le parti interessate.

Questa opzione garantirà che:

- gli attuali miglioramenti in ambito energetico siano mantenuti e stimolati;
- la concorrenza leale e la differenziazione dei prodotti continuino ad influire sul rendimento energetico;
- sia raggiunto un livello di consumo energetico vantaggioso dal punto di vista costi-benefici;
- la competitività nel settore sia sostenuta grazie all'espansione del mercato interno dell'UE per i prodotti sostenibili;
- gli oneri a carico dei fabbricanti, comprese le PMI, non siano eccessivi, perché i periodi di transizione tengono conto dei cicli di riprogettazione necessari;
- non vi siano ripercussioni negative sull'occupazione nell'UE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

La misura stabilisce nuovi requisiti obbligatori in materia di informazione per i fornitori che immettono aspirapolvere sul mercato e per i distributori che offrono tali apparecchi direttamente presso il punto vendita o tramite vendita a distanza (per mezzo di cataloghi o su internet). L'ambito di applicazione della misura è allineato a quello del progetto di regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE che stabilisce requisiti minimi in materia di consumo annuo di energia, di consumo energetico massimo, di efficienza pulente minima, di livelli sonori massimi e di (ri)emissione massima di polveri degli aspirapolvere.

I metodi di misurazione e la procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato sono pienamente allineati a quelli del regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE.

Base giuridica

Il progetto di regolamento delegato attua la direttiva 2010/30/UE, in particolare l'articolo 10. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 194 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Il progetto di regolamento delegato attua la direttiva 2010/30/UE, conformemente all'articolo 10.

Principio di proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente strumento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

La forma dello strumento di attuazione è un regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In questo modo si assicura che le amministrazioni nazionali e dell'UE non incorrano in costi legati al recepimento della legislazione di attuazione nella normativa nazionale.

Per quanto riguarda la valutazione della conformità, i costi supplementari copriranno sia le misure di etichettatura energetica di cui trattasi sia quelle di progettazione ecocompatibile.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento delegato.

Incidenza sul bilancio

Nessuna.

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

Il progetto comprende una clausola di revisione.

Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 3.5.2013

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti⁹, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
- (2) Il consumo di energia elettrica degli aspirapolvere rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell'Unione. È possibile ridurre in misura considerevole il consumo energetico degli aspirapolvere.
- (3) Gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni presentano caratteristiche particolari e pertanto è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (4) Occorre che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea¹⁰.
- (5) Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi dell'etichetta relativa agli aspirapolvere.
- (6) Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati agli aspirapolvere.
- (7) Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali degli aspirapolvere.

⁹ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

¹⁰ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

- (8) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - (a) agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli aspirapolvere centralizzati;
 - (b) alle lucidatrici per pavimenti;
 - (c) agli aspiratori per esterni.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/EU, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. “aspirapolvere”, un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio;
2. “aspirapolvere ibrido”, un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie;
3. “aspiraliquidi”, un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l'applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione;
4. “aspirapolvere aspiraliquidi”, un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco;
5. “aspirapolvere a secco”, un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria;
6. “bocchetta attiva a batteria”, una testa di aspirazione munita di un dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l'eliminazione dello sporco;
7. “aspirapolvere a batteria”, un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie;
8. “robot aspirapolvere”, un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento;

9. “aspirapolvere industriale”, un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m;
10. “aspirapolvere commerciale”, un aspirapolvere per la pulizia di ambienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
11. “aspirapolvere centralizzata”, un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell’edificio;
12. “lucidatrice per pavimenti”, un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comunemente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere;
13. “aspiratore per esterni”, un apparecchio destinato all’uso all’aperto per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un collettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore;
14. “aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità”, un aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 15 m² di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del pavimento senza ricarica;
15. “aspirapolvere con filtro ad acqua”, un aspirapolvere che utilizza oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco eliminato;
16. “aspirapolvere domestico”, un aspirapolvere destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici, dichiarato dal fabbricante come tale nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
17. “aspirapolvere per uso generale”, un aspirapolvere dotato di una bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettata per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri;
18. “aspirapolvere per pavimenti duri”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di pavimenti duri;
19. “aspirapolvere per tappeti”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di tappeti;

¹¹ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

¹² GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

20. “aspirapolvere equivalente”, un modello di aspirapolvere immesso sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, capacità di cattura della polvere su tappeti e pavimenti duri, (ri)emissione di polvere, livello di potenza acustica, durabilità dei tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale diverso dallo stesso fabbricante.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1. I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1° settembre 2014:
- (a) ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II;
 - (b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III;
 - (c) il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;
 - (d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
 - (e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
2. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:
- (a) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1° settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II;
 - (b) per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1° settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II.

Articolo 4

Responsabilità dei rivenditori

I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1° settembre 2014:

- (a) presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, fissata o appesa all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
- (b) gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utente finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento;
- (c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;

- (d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all'allegato VI.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, delle classi di efficacia pulente, della classe di (ri)emissione di polvere, del consumo annuo di energia e del livello di potenza acustica conformemente alla procedura stabilita nell'allegato VII.

Articolo 7

Revisione

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all'allegato VII, sull'eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e sulla fattibilità dell'utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell'aspirazione e (ri)emissione di polveri.

Articolo 8

Disposizione transitoria

Il presente regolamento si applica agli aspirapolvere con filtro ad acqua a decorrere dal 1° settembre 2017.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.5.2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO